



REGIONE PUGLIA



PROVINCIA DI LECCE

**AVVISO PUBBLICO
LE/04/2013**

**POR PUGLIA 2007 – 2013
*Fondo Sociale Europeo***

2007IT051PO005

**approvato con Decisione C(2007)5767 del
21/11/2007**

ASSE II OCCUPABILITA'

Tirocini formativi professionalizzanti

Indice

- A) Riferimenti legislativi e normativi**
- B) Obiettivi generali**
- C) Azioni finanziabili**
- D) Priorità**
- E) Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti**
- F) Destinatari**
- G) Risorse disponibili e vincoli finanziari**
- H) Modalità e termini per la presentazione dei progetti/domande**
- I) Procedure di ammissibilità**
- J) Procedure e criteri di valutazione**
- K) Tempi ed esiti delle istruttorie**
- L) Obblighi del soggetto attuatore**
- M) Modalità di erogazione del finanziamento**
- N) Indicazione del foro competente**
- O) Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della
L. n. 241/1990 e s.m.i.**
- P) Tutela della privacy**
- Q) Informazioni sull'avviso**

Allegati

A) Riferimenti legislativi, normativi e amministrativi

Normativa comunitaria

- **Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5.7.2006**, relativo al Fondo Sociale Europeo, recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999 e ss.mm.ii.;
- **Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell'11.7.2006**, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e ss.mm.ii.;
- **Regolamento (CE) n. 1828 della Commissione dell'8.12.2006**, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- **Regolamento (CE) n. 284 del Consiglio del 7.4.2009**, che modifica il Regolamento n. 1083/2006;
- **Regolamento (CE) n. 396 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6.5.2009**, che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
- **Regolamento (CE) n. 846 della Commissione dell'1 settembre 2009**, che modifica il Regolamento (CE) 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18.12.2013**, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- **Decisione Comunitaria n. C(2007) 3329 del 13/7/2007**, di approvazione del Quadro Strategico Nazionale;
- **Decisione della Commissione n. C(2007) 5767 del 21/11/2007**, di approvazione del PO PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – Obiettivo 1 “Convergenza”;

Normativa e documenti nazionali

- **Legge 21/12/1978, n. 845**, “Legge quadro in materia di formazione professionale”;
- **D.P.R. n. 445 del 28/12/2000**, “Disposizioni legislative in materia di documentazione

amministrativa”;

- **D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003**, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.;
- **Decreto Legislativo 10/9/2003 n. 276** "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";
- **D. Lgs. n. 198 del 11/04/2006**, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" e ss.mm.ii.;
- **Deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15/06/2007**, concernente “Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013”;
- **Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3.10.2008** "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo Sociale Europeo e Fondo di Coesione" e ss.mm.ii.;
- **Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 02/02/2009**, pubblicata sulla G.U. n. 117 del 22/05/2009, relativa all’ammissibilità delle spese e massimali di costo;
- **Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009** - “L.R. n. 28/2006 - disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” pubblicato sul BURP n. 191 del 30/11/2009;
- **Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2007/2013**, approvato dal Coordinamento Tecnico della Commissione XI della Conferenza Stato Regioni;

Normativa e documenti regionali

- **Legge regionale del 07/08/2002 n. 15**, “Riforma della formazione professionale” e ss.mm.ii.;
- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 281 del 15/03/2004**, recante criteri e procedure per l’accreditamento delle sedi formative;
- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 2023 del 29/12/2004** pubblicata sul B.U.R.P. n. 9 del 18/01/2005 e n. 1503 del 28/10/2005, pubblicata sul B.U.R.P. n. 138 del 09/11/2005 e ss.mm.ii. riportanti gli elenchi degli enti accreditati presso la Regione Puglia;
- **Documento Strategico della Regione Puglia**, approvato con D.G.R. n.1139 del 01/08/2006 e pubblicato sul BURP n. 102 del 09/08/2006;
- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 2282 del 29/12/2007**, pubblicata sul BURP n. 19 dell’01/02/2008, di presa d’atto della Decisione della Commissione Europea n. C/2007/5767 del 21/11/2007 di approvazione del POR Puglia FSE 2007/2013;

- **Documento approvato dal Comitato di Sorveglianza** del Programma Operativo Regionale PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nella seduta del 24/01/2008 e del 08/07/2008 dal titolo “Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo”;
- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 1575 del 04/09/2008** avente ad oggetto “POR Puglia FSE 2007-2013: atto di programmazione per l’attuazione degli interventi di competenza regionale e per il conferimento di funzioni alle province pugliesi”;
- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 1994 del 28/10/2008**, avente ad oggetto “POR Puglia FSE 2007/2013: Individuazione organismi intermedi e approvazione dello schema di accordo tra Regione Puglia (AdG) e Province/Organismi Intermedi (O.I.). Inserimento O.I. tra i membri del Comitato di Sorveglianza”;
- **Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 6 del 15/01/2009**, pubblicata sul BURP n. 13 del 22/01/2009, contenente “Direttive per l’informazione e la pubblicità delle attività formative”;
- **Regolamento regionale n. 5 del 06/04/2009**, “Modello per gli organismi Intermedi/ Province del Sistema di Gestione Controlli, nell’ambito del POR Puglia FSE 2007/2013”;
- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 26.1.2010**, “DGR n. 1575/2008 e DGR n. 1994/2008 – Modificazioni a seguito dell’istituzione della Provincia di Barletta Andria Trani (BAT)”;
- **Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 106 del 04/02/2010**, relativo alla approvazione dell’atto di organizzazione per l’attuazione del PO Puglia FSE 2007-2013;
- **Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 895 del 5.7.2010**, avente ad oggetto “Modalità e termini per la presentazione di controdeduzioni successive alla notifica dei verbali di verifica amministrativo-contabile” pubblicata in BURP n. 121 del 15/07/2010;
- **Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 863 del 29/04/2011**, avente ad oggetto l’approvazione dello schema di polizza fideiussoria per le attività finanziate, pubblicata sul BURP n. 83 del 26/05/2011;
- **Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 854 del 02/08/2013** “Approvazione dello schema di libretto formativo del cittadino e avvio della sperimentazione”, pubblicata in BURP n. 110 del 08-08-2013;
- **Legge regionale 5 agosto 2013, n. 23** “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro”;

- **Determinazione del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 119 del 16/10/2013**, di presa d'atto del piano di attuazione della Provincia di Lecce per l'annualità 2013 del PO Puglia FSE 2007- 2013;
- **Regolamento Regionale 10 marzo 2014, n. 3** recante "Disposizioni concernenti l'attivazione di tirocini diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro";
- **Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 291 del 9.4.2014**, avente ad oggetto "Regolamento regionale n. 3 del 10 marzo 2014: disposizioni concernenti l'attivazione di tirocini diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro - Approvazione modello di convenzione e progetto formativo individuale per l'attivazione dei tirocini";
- **Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione – Allegato al Sistema di Gestione e Controllo regionale per l'attuazione del PO Puglia FSE 2007-2013 (Versione 3.0 del 28.05.2010 e ss.mm.ii.);**

Normativa e documenti provinciali

- **Deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia di Lecce n. 246 del 28/11/2013**, "Approvazione del piano di attuazione delle politiche formative della Provincia di Lecce per l'anno 2013";
- **Deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia di Lecce n. 40 del 26/2/2013**, "Piano di attuazione delle politiche formative della Provincia di Lecce per l'anno 2013 POR Puglia FSE 2007/2013 – Versione aggiornata alla luce della nuova normativa regionale in materia di standard formativi e repertorio regionale delle figure professionali. Approvazione";
- **Determinazione Dirigenziale del Servizio Politiche del Lavoro e Formazione Professionale della Provincia di Lecce n.844 del 17/04/2014**, di approvazione dell'avviso pubblico **LE/04/2013**.

Ogni modifica regolamentare e normativa che la Comunità Europea, lo Stato e la Regione Puglia adotteranno successivamente alla pubblicazione del presente avviso, sarà da considerarsi immediatamente efficace sulle previsioni del presente invito.

B) Obiettivi generali

Nell'ambito delle competenze e delle risorse affidate dalla Regione Puglia alla Amministrazione Provinciale di Lecce, quale organismo intermedio delegato per l'attuazione del PO Puglia FSE 2007/2013, Obiettivo Convergenza, il presente avviso finanzia sull'asse II "Occupabilità" l'attuazione di **tirocini formativi professionalizzanti**, come previsto nel piano di attuazione delle politiche formative della Provincia di Lecce per l'anno 2013 e come disciplinato dalla legge regionale 5 agosto 2013 n. 23 "Norme in materia di percorsi formativi diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro", dal regolamento regionale 10 marzo 2014 n. 3 "Disposizioni concernenti l'attivazione di tirocini diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro", dalla determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 291 del 9.4.2014, di approvazione del modello di convenzione e di progetto formativo individuale per l'attivazione dei tirocini.

Con tali atti si è infatti completato il quadro normativo necessario per l'emanazione dell'avviso relativo ai tirocini, come peraltro indicato nella determinazione n. 119 del 16/10/2013 del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione PO FSE con la quale, nel prendere atto del piano di attuazione della Provincia di Lecce per l'annualità 2013 del PO Puglia FSE 2007- 2013, si prescriveva che nessun avviso poteva "essere emanato se non in applicazione della apposita normativa regionale", di recente appunto nella sua interezza definita.

Le iniziative dalla presente azione sono finalizzate, mediante esperienza formativa *on the job* presso soggetti ospitanti aventi sedi nella provincia di Lecce, alla acquisizione di conoscenze e competenze professionali richieste dal sistema produttivo e delle professioni, certificate e di immediata spendibilità, che possano quindi facilitare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e sostenerne le scelte professionali.

Azione programmata	Descrizione intervento	Importo (€)
Tirocini formativi professionalizzanti	Tirocini: n. 213	768.181,00

L'Amministrazione Provinciale di Lecce a tal fine sostiene dunque l'attivazione di un periodo di esperienza professionalizzante all'interno di una realtà lavorativa, mirato

all'apprendimento ed alla conoscenza delle innovazioni di processo, di prodotto e di organizzazione lavorativa e produttiva.

C) Azioni finanziabili

Gli interventi di cui al presente avviso rientrano nei settori strategici indicati dal DSR e nella programmazione regionale a finalità strutturale e sono coerenti con le finalità operative indicate nel Programma Operativo FSE 2007-2013 della Regione Puglia e nel piano di attuazione delle politiche formative predisposto dalla Provincia di Lecce per l'anno 2013.

Azione 1	
Asse II	Occupabilità
Obiettivo specifico POR 2007-2013	Attuare politiche del lavoro attive e preventive con particolare attenzione all'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all'invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all'avvio di imprese
Obiettivo operativo POR 2007-2013	Sostenere la partecipazione al mercato del lavoro e l'inserimento occupazionale tramite l'offerta di misure attive e preventive rivolte in particolare a giovani, disoccupati di lunga durata, persone con basso titolo di studio, e/o con più di 45 anni
Categoria di spesa	66 : Attuazione di misure attive e preventive sul mercato del lavoro.
Tipologia di azione	Tirocini formativi professionalizzanti
Obiettivo specifico QSN 2007-2013	7.3.2. Promuovere interventi mirati alle esigenze di specifici gruppi target

I tirocini, dei quali finalità e ambito di applicazione sono fissati all'art. 1 della L.R. n. 23/2013, hanno una durata definita sulla base delle competenze da acquisire e degli obiettivi formativi individuati nel progetto.

In ogni caso la loro durata non può essere, così come stabilito all'art. 2 della L.R. n. 23/2013, superiore a sei mesi, prorogabili per non più di trenta giorni; il termine è elevato a dodici mesi, prorogabili fino ad un massimo di ulteriori dodici mesi, nel caso in cui il tirocinio sia diretto a soggetti disabili, ai sensi dell'art. 1, co. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili"), a persone svantaggiate ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381 ("Disciplina delle cooperative sociali"), ad immigrati, richiedenti asilo e titolari di

protezione internazionale, ad immigrati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

La partecipazione al percorso formativo non può comportare per il tirocinante un impegno superiore alle trenta ore settimanali, collocate nella fascia diurna.

In nessun caso, il tirocinio comporta la costituzione di un rapporto di lavoro.

L'attivazione di tirocini può essere promossa dai soggetti indicati all'art. 3, co. 1 della L.R. n. 23/2013, i quali sono, ai sensi dell'art 4 del regolamento regionale n. 3/2014, garanti della qualità e regolarità del tirocinio in relazione alle finalità formative definite nel progetto formativo individuale.

I soggetti ospitanti devono possedere, ai sensi dell'art. 3, co. 4 della L.R n. 23/2013, i seguenti requisiti:

- a) essere in regola con le norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e ss. mm. ii.;
- b) essere in regola con la normativa a tutela del diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999 e ss. mm. ii.;
- c) non avere effettuato licenziamenti nei dodici mesi che precedono l'attivazione del tirocinio, salvo che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o attivato procedure di cassa integrazione, anche in deroga, per lavoratori con mansioni equivalenti a quelle cui si riferisce il progetto di tirocinio;
- d) non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali di cui al decreto legislativo n. 6/2003 "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366".

All'interno di ciascuna soggetto ospitante, ai sensi dell'art. 3, co. 5 della L.R. n. 23/2013, possono essere attivati tirocini nei limiti di seguito indicati, salvo le deroghe di cui all'art. 3, commi 6, 7, 8 della medesima legge:

- a) un tirocinante nelle unità produttive fino a cinque dipendenti a tempo indeterminato;
- b) non più di due tirocinanti nelle unità produttive con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti;
- c) un numero di tirocinanti che non rappresenti più del dieci per cento dei dipendenti a tempo indeterminato nelle unità produttive che contino più di venti dipendenti della medesima tipologia, con arrotondamento all'unità superiore.

Il soggetto che intende attivare uno o più tirocini, qualora approvati, deve sottoscrivere, secondo quanto previsto dall'art. 4 della L.R. n. 23/2013 e dall'art. 6 del regolamento regionale n. 3/2014, apposita convenzione con il soggetto promotore, secondo lo schema definito con la determinazione n. 291 del 9.4.2014 del dirigente del Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia.

Alla convenzione va allegato il progetto formativo che, redatto secondo il modello approvato con la già citata determinazione n. 291 del 9.4.2014, è stato presentato in esito al presente avviso.

I tirocini, una volta approvati, saranno avviati rispettando gli adempimenti e le procedure indicate all'art. 9 del regolamento regionale n. 3/2014.

Il soggetto promotore, sulla base della valutazione del soggetto ospitante, secondo quanto previsto dall'art. 18 del regolamento regionale n. 3/2014, rilascia a conclusione del tirocinio una attestazione relativa al suo svolgimento, specificando le generalità del tirocinante, la tipologia del tirocinio svolto, l'impresa ospitante, il periodo ed il numero di ore svolte, i risultati di apprendimento, le competenze (capacità/abilità e conoscenze) eventualmente acquisite, con riferimento ad una figura inserita nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali approvato con D.G.R. n. 327/2013 o alla Nomenclatura e Classificazione delle Unità Professionali Istat/Isfol.

In raccordo con i Centri per l'impiego competenti per territorio, il soggetto promotore provvede altresì alla registrazione del tirocinio sul libretto formativo di cui all'art. 2, co. 1, lettera i) del D. Lgs. n. 276/2003 e ss.mm.ii., secondo vincoli e procedure indicate all'art. 18, commi 3 e 4 del regolamento regionale n. 3/2014.

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si applica quanto previsto dalla L.R. 5 agosto 2013 n. 23 e dal regolamento regionale 10 marzo 2014 n. 3.

D) Priorità

Di seguito si riportano le indicazioni delle priorità generali e delle specifiche modalità attrattive da tenere presenti nella costruzione delle proposte.

Pari opportunità e non discriminazione: il principio di pari opportunità deve mirare a garantire una presenza femminile che rifletta la situazione del mercato del lavoro e/o a promuovere azioni ed interventi che riducano l'emarginazione femminile; il principio della non

discriminazione deve mirare ad attuare interventi sulle problematiche alla base delle forme di discriminazione più frequenti.

Buone prassi: le azioni proposte devono poter contenere elementi di replicabilità e trasferibilità in altri contesti (settoriali/territoriali).

Sviluppo sostenibile: le proposte progettuali devono potersi inserire in un quadro di sviluppo sostenibile, di promozione, tutela e miglioramento dell'ambiente.

Integrazione tra strumenti: le proposte devono poter essere rivolte alla realizzazione e sviluppo di iniziative correlate, finanziate con diverse fonti e modalità, in modo da garantire un migliore impatto sul territorio.

Complementarietà con azioni previste da altri documenti programmatori: il progetto deve poter avere un elevato grado di coerenza con gli indirizzi/strategie/obiettivi dei documenti regionali di programmazione, in funzione dello sviluppo socio-economico del territorio interessato.

Qualità del partenariato: deve essere coerente con l'azione proposta e ne rappresenta un valore aggiunto.

Sviluppo locale: le proposte progettuali devono poter mirare allo sviluppo sia di aree subregionali che di aree di crisi industriale ed occupazionale e basati su accordi promossi tra enti locali, parti sociali o da altri soggetti pubblici o privati.

E) Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Possono ospitare tirocini i soggetti, datori di lavoro, liberi professionisti e piccoli imprenditori, ancorché privi di lavoratori alle loro dipendenze, che abbiano una sede operativa nella provincia di Lecce.

Il soggetto ospitante non può attivare con la stessa persona più tirocini, anche se relativi a profili professionali diversi e anche se svolti presso unità lavorative diverse.

I soggetti proponenti che negli anni precedenti hanno già ospitato tirocinanti possono presentare candidature a valere sul presente avviso a condizione che abbiano trasformato in assunzione a tempo indeterminato o determinato (contratto non inferiore ad 1 anno), almeno il 50% dei tirocinanti nel predetto anno ospitati.

Le aziende che attualmente ospitano tirocinanti a seguito di ammissione a finanziamento di

candidature avanzate sugli avvisi innanzi richiamati potranno avanzare candidature sul presente avviso a condizione che si impegnino a trasformare il 50% degli attuali tirocinanti in assunzioni a tempo indeterminato o determinato (contratto non inferiore ad 1 anno).

Le domande avanzate da soggetti non in possesso dei requisiti di cui sopra saranno considerate inammissibili.

I requisiti per l'ammissibilità devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e dovranno persistere sino alla data di erogazione finale dei contributi.

Tutti i soggetti proponenti devono essere in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali in materia di contribuzione.

F) Destinatari

Sono destinatari del presente avviso i soggetti aventi le seguenti caratteristiche:

Azione	Destinatari
Tirocini formativi professionalizzanti	Soggetti che hanno compiuto il sedicesimo anno ed assolto all'obbligo scolastico e che, salvo si tratti di lavoratori in cassa integrazione, si trovino in condizione di inoccupazione o disoccupazione ai sensi della normativa vigente.

I destinatari degli interventi devono risultare in possesso dei seguenti requisiti o delle seguenti condizioni:

- avere la propria residenza nel territorio della provincia di Lecce da almeno 2 anni;
- essere cittadini italiani e comunitari, nonché stranieri regolarmente soggiornanti;
- non aver prestato attività lavorativa nell'impresa ospitante nei ventiquattro mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, salvo il caso in cui il pregresso rapporto di lavoro abbia riguardato un profilo professionale diverso da quello oggetto del tirocinio;
- non essere in rapporto di parentela fino al terzo grado o in rapporto di affinità fino al secondo grado con il legale rappresentante dell'impresa o con uno dei consiglieri di amministrazione o con il tutor tecnico (responsabile aziendale);

- non rivestire cariche societarie all'interno dell'impresa ospitante.

I requisiti di età e residenza devono sussistere alla data di presentazione della domanda di partecipazione da parte del soggetto ospitante.

il requisito di residenza deve permanere per tutta la durata del tirocinio.

Nel caso di perdita del suddetto status si determinerà l'interruzione del tirocinio.

I requisiti sopra indicati dovranno essere dal soggetto attuatore verificati in sede di attuazione, richiedendo specifica documentazione.

Nel caso in cui il destinatario sia una persona disabile ai sensi della Legge n. 68/1999, o che versi in una condizione di svantaggio ai sensi della Legge n. 381/1991, o sia un immigrato, richiedente asilo o titolare di protezione internazionale, il tirocinio potrà avere ulteriori finalità di inclusione sociale e cittadinanza attiva.

G) Risorse disponibili e vincoli finanziari

Gli interventi di cui al presente avviso sono finanziati con le risorse del **Programma Operativo della Regione PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – Asse I “Occupabilità”** (categorie di spesa 66), per un importo complessivo di **€ 768.181,00** .

Il finanziamento destinato è ripartito secondo le seguenti percentuali:

- **40%** a carico del F.S.E.,
- **50%** a carico del Fondo di Rotazione di cui all'art. 5 della Legge n. 183/87, quale contributo pubblico nazionale,
- **10%** a carico del bilancio regionale.

Azione programmata	Categoria di spesa	Importo (€)
Tirocini formativi professionalizzanti	66: Attuazione di misure attive e preventive sul mercato del lavoro	768.181,00

Il soggetto ospitante eroga in favore del tirocinante che ha partecipato ad almeno il 70% del monte ore mensile previsto dal progetto formativo, una indennità stabilita nella misura di euro 750,00 mensili, al lordo delle ritenute di legge, nel rispetto comunque delle regole fissate all'art. 14 del regolamento regionale n. 3/2014, con un costo complessivo di €

4.500,00 (€ 750,00 x 6 mesi) per tirocinante, di cui l'80% a carico della Provincia di Lecce ed il 20% a carico dell'azienda ospitante (3.600,00 € a carico della Provincia di Lecce e 900,00 € a carico dell'azienda ospitante).

Sono a carico del soggetto ospitante i costi concernenti la copertura assicurativa Inail e quella per la responsabilità civile verso terzi.

In caso di risoluzione anticipata del tirocinio, il bonus relativo al mese in cui si verifica l'interruzione del tirocinio verrà ricalcolato proporzionalmente, assumendo come riferimento il giorno in cui è avvenuta la risoluzione e rapportandolo su trenta giorni.

In relazione alla disciplina degli aiuti di stato, gli interventi previsti dal presente avviso sono soggetti alla normativa ed alle limitazioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013¹, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», modalità di concessione di aiuti non soggetta a notifica alla Commissione Europea in quanto l'entità prevista è ritenuta non lesiva della libera concorrenza tra le imprese dei paesi europei.

Ai sensi del Regolamento sopra indicato, l'importo complessivo degli aiuti pubblici concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, a qualsiasi titolo e da qualsiasi amministrazione pubblica ottenuti.

Il periodo di tre esercizi finanziari si riferisce all'esercizio in corso ed ai due esercizi finanziari precedenti.

Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.

Qualora la concessione dei nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui innanzi, nessuna nuova misura di aiuto può essere accordata..

Nel richiedere il beneficio, l'impresa deve presentare una dichiarazione comprovante che il nuovo aiuto non faccia "salire" l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* ricevuti a un livello eccedente la soglia dei 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

L'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare il tetto di 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

¹ REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352/1 del 24/12/2013.

I massimali innanzi citati si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.

H) Modalità e termini per la presentazione dei progetti/domande

Ai fini della partecipazione al presente avviso i soggetti ospitanti dovranno presentare un plico, **timbrato e siglato sui lembi di chiusura**, composto, **pena l'inammissibilità** dell'istanza di candidatura, **da due diverse buste chiuse, timbrate e siglate anch'esse sui lembi di chiusura**, di cui:

1. una prima busta (busta A), contraddistinta dalla dicitura "**Ragione sociale del soggetto proponente - Documentazione di ammissibilità - Avviso LE/04/2013**", che dovrà contenere, **pena l'esclusione**:

- **la domanda di partecipazione**, conforme all'**allegato 1**, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, con allegata copia del documento di identità in corso di validità;
- **la documentazione di ammissibilità** di seguito indicata, raccolta in apposito fascicolo le cui pagine dovranno essere progressivamente numerate e siglate dal legale rappresentante del soggetto proponente (l'ultimo foglio dovrà riportare sul retro la dicitura, sottoscritta dal legale rappresentante: "*il presente fascicolo si compone di n..... pagine*"), contenente:
 - a) certificazione**, non anteriore di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, attestante la vigenza aggiornata degli organi statutari (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato Direttivo, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori, ecc.), comprovante quindi l'effettiva ed attuale composizione degli organi stessi (autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante resa ai sensi di legge, copia del verbale degli atti di nomina, certificazione della Camera di Commercio, ecc.);
 - b) dichiarazione sostitutiva**, conforme all'**allegato 2**, sottoscritta dal legale rappresentante corredata dalla fotocopia del documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e nella consapevolezza del disposto di cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR, nella quale dovrà essere dichiarato, tra l'altro:

1. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa;
 2. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
 3. di essere in regola con le norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss. mm. ii.;
 4. essere in regola con la normativa a tutela del diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999;
 5. non avere effettuato licenziamenti nei dodici mesi che precedono la richiesta del tirocinio, salvo che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o attivato procedure di cassa integrazione, anche in deroga, per lavoratori con mansioni equivalenti a quelle cui si riferisce il progetto di tirocinio;
 6. non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;
3. **dichiarazione sostitutiva**, conforme **all'allegato 2 bis**, sottoscritta dal legale rappresentante corredata dalla fotocopia del documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità, resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n.445/2000 e nella consapevolezza del disposto di cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR, nella quale si dichiara:
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa;
 - di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
4. **dichiarazione sostitutiva**, conforme **all'allegato 3**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa interessata, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 e nella consapevolezza del disposto di cui all'art. 75 e 76 del citato DPR, comprovante che il nuovo aiuto non fa "salire" l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" eventualmente ricevuti a un livello eccedente la soglia dei 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
- 2. una seconda busta** (busta B), contraddistinta dalla dicitura **"Ragione sociale del soggetto proponente - Progetto/i di tirocinio formativo - Avviso LE/04/2013"** ,

contenente, pena l'esclusione, il/i progetto/i di tirocinio formativo, redatto/i secondo il modello approvato con la determinazione n. 291 del 9.4.2014 del dirigente del Servizio Formazione Professionale (**allegato 4**), in originale ed una copia conforme; il/i progetto/i di tirocinio formativo dovrà/anno essere trasmesso/i anche su due CD.

La documentazione per la partecipazione al presente avviso, composta dalla domanda di partecipazione e la documentazione di ammissibilità (**prima busta**) ed il/i progetto/i di tirocinio formativo (**seconda busta**), dovranno essere contenuti, **pena l'esclusione, in un plico chiuso, timbrato e siglato sui lembi di chiusura**, riportante l'indicazione della "**ragione sociale**" del soggetto proponente, la dicitura "**POR Puglia 2007-2013 – Asse II "Occupabilità" – Avviso LE/04/2013**" e l'indicazione del destinatario "Provincia di Lecce – Servizio Politiche del Lavoro e Formazione Professionale – Via Umberto I°, 13 - 73100 Lecce".

Il plico dovrà pervenire, inderogabilmente, a mano ovvero tramite raccomandata o tramite servizio di corriere espresso, **entro e non oltre le ore 12,00 del 30° giorno** dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, **presso l'Ufficio Protocollo della Provincia di Lecce sito in Via Umberto I°, 73100 – Lecce**,

il cui orario di apertura al pubblico è:

dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30
martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 17,30

Il soggetto proponente che decida di inviare la domanda per posta o tramite servizio di corriere espresso è responsabile del suo arrivo o meno presso l'ufficio competente, entro la scadenza prevista.

La Provincia di Lecce non assume alcuna responsabilità per gli eventuali ritardi o i disguidi del servizio postale e di corriere: non fa a tal fine fede il timbro postale o di spedizione.

La domanda che giunga oltre la data e l'orario di scadenza previsti sarà considerata ammissibile e non sarà sottoposta a valutazione.

Si precisa che se il 30° giorno cade di sabato, domenica o festivo, sarà considerato termine di scadenza il successivo primo giorno lavorativo utile.

I) Procedure di ammissibilità

I progetti sono ritenuti ammissibili, valutabili ed approvabili se:

- pervenuti entro e non oltre l'ora e la data di scadenza indicata nel paragrafo H del presente avviso;
- presentati da un soggetto ammissibile;
- pervenuti con le modalità e nei termini indicati al paragrafo H;
- completi delle informazioni richieste;
- corredati delle dichiarazioni, sottoscrizioni e documenti richiesti.

L'istruttoria di ammissibilità verrà eseguita a cura del Servizio Politiche del Lavoro e Formazione Professionale della Provincia di Lecce.

Si precisa che, come previsto dalla normativa vigente, in caso di mancanza anche di un singolo documento richiesto per l'ammissibilità, l'Amministrazione procederà alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza proposta.

Diversamente, solo nel caso di non perfetta conformità e/o chiarezza e/o imprecisione della documentazione prodotta, l'Amministrazione procederà a richiesta di integrazione, prima della formale esclusione dell'istanza.

In tale caso, l'Amministrazione richiederà il perfezionamento della documentazione carente, o gli eventuali chiarimenti.

In caso di mancato perfezionamento della documentazione o in assenza dei chiarimenti richiesti, entro il termine stabilito dall'Amministrazione, si procederà alla declaratoria di inammissibilità.

Laddove la documentazione integrativa richiesta dovesse pervenire incompleta, la candidatura verrà parimenti dichiarata inammissibile.

Le candidature dichiarate ammissibili saranno sottoposte a successiva valutazione di merito da parte del nucleo di valutazione da nominarsi con atto del Dirigente del Servizio Formazione e Lavoro.

J) Procedure e criteri di valutazione

La valutazione di merito dei progetti dichiarati ammissibili sarà effettuata in base alla normativa vigente dal nucleo di valutazione, che procederà all'esame dei progetti applicando i criteri indicati nella tabelle che segue.

MACROCRITERIO	NUM	SOTTOCRITERI E SPECIFICITA'	PUNTI MAX	TOTALE PUNTI MAX
1. Coerenza e qualità del progetto di tirocinio	1.1	Grado di chiarezza espositiva, completezza e univocità delle informazioni fornite	100	500
	1.2	Grado di coerenza complessiva fra gli elementi principali del progetto, con particolare riferimento: - ai fabbisogni aziendali e a quelli del singolo tirocinante; - alle fasi di realizzazione del tirocinio, alle professionalità utilizzate nei ruoli di <i>tutorship</i> , alle attrezzature ed alle tecnologie da utilizzare.	200	
	1.3	Grado di definizione e di congruenza con particolare riferimento: - all'impianto didattico complessivo con gli obiettivi definiti per ciascun tirocinante; - ai criteri di valutazione dei risultati finali conseguiti dal singolo tirocinante all'esito del percorso formativo.	200	
2. Finalizzazione dell'attività	2.1	Analisi delle competenze dei singoli tirocinanti, con riferimento al titolo di studio, alle competenze e alle eventuali abilità tecnico-pratiche.	100	350
	2.2	Grado di rafforzamento delle competenze dei singoli tirocinanti rispetto a quelle possedute.	150	
	2.3	Dichiarazione di impegno da parte dell'impresa ad assumere il tirocinante o, nel caso di più tirocinanti, almeno il 50% di essi, con contratto a tempo indeterminato con orario non inferiore a 24 ore e attribuzione della qualifica corrispondente a quella acquisita al completamento del percorso formativo.	100	
3. Rispondenza dei progetti alle priorità indicate	3.1	Completezza delle informazioni riguardanti le priorità trasversali: - pari opportunità e non discriminazione; - sviluppo sostenibile, con particolare riferimento alla coerenza del progetto con le esigenze socio-economico formative specifiche del territorio sul quale esso insiste.	150	150
			Totale	1000

La valutazione di merito si concretizzerà nella attribuzione di un punteggio massimo di **1.000** (mille), suddiviso nei macrocriteri e nei sottocriteri che sono riportati nella predetta tabella.

Non saranno valutati i progetti (che verranno pertanto classificati come “**non idonei**”) che non risultino coerenti con la tipologia dei destinatari e dell’azione di riferimento, o che siano carenti dei requisiti obbligatori previsti al paragrafo C del presente avviso.

Non saranno approvati i progetti (che verranno pertanto classificati come “non idonei”), cui risulterà attribuito un punteggio complessivo **al di sotto della “soglia minima”**, che viene stabilita essere pari al 60% del punteggio massimo attribuibile, e cioè definita in **600 punti**.

La graduatoria, sulla base del verbale degli esiti finali del nucleo di valutazione, sarà formulata secondo un ordine decrescente dei singoli progetti, in relazione al punteggio totale ottenuto.

k) Tempi ed esiti delle istruttorie

Il dirigente del Servizio competente della Provincia approva, con propria determinazione, gli esiti finali delle istruttorie indicando:

- i progetti idonei al finanziamento, fino alla concorrenza delle risorse disponibili;
- i progetti idonei ma non finanziabili;
- i progetti non idonei;
- i progetti non ammissibili.

L’approvazione della graduatoria avviene entro i 30 giorni successivi alla data della scadenza per la presentazione dei progetti, a meno che il numero e la complessità delle istanze pervenute non giustifichi tempi più lunghi.

Il finanziamento dei progetti avviene, nell'ordine decrescente di punteggio, fino a copertura totale delle risorse assegnate, con arrotondamento per difetto all'ultimo progetto integralmente finanziabile.

In caso di *ex aequo*, si provvederà ad effettuare sorteggio alla presenza del Dirigente del Servizio Formazione e Lavoro della Provincia.

Gli interessati, opportunamente informati, hanno facoltà di assistere all’operazione.

La graduatoria sarà pubblicata sul **Bollettino Ufficiale della Regione Puglia** e contemporaneamente riportata sul **sito web della Provincia di Lecce** e su www.pugliaimpiego.it.

La pubblicazione sul BURP costituirà unica notifica a tutti gli interessati, senza ulteriore successiva comunicazione.

La data di pubblicazione della graduatoria costituisce termine iniziale per la presentazione di ricorsi amministrativi, da inoltrare entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni.

La definizione dei ricorsi avverrà entro quindici giorni dal ricevimento formale degli stessi.

Nel caso in cui vengano accertate ulteriori disponibilità finanziarie, a seguito di revoche, rinunce o economie sui progetti approvati, i relativi fondi possono essere assegnati prioritariamente a favore di progetti inseriti utilmente in graduatoria ma non finanziati per insufficienza delle risorse, salvo il caso di pubblicazione successiva di avviso pubblico di contenuto analogo al presente.

La Provincia di Lecce si riserva comunque la facoltà, in presenza di un numero cospicuo di progetti ammessi ma non finanziabili per indisponibilità di risorse, di valutare l'opportunità di integrare il presente avviso con ulteriori disponibilità finanziarie, effettuati i dovuti adempimenti in ordine alla variazione del *Piano provinciale di attuazione 2013 del POR FSE PUGLIA 2007-2013*.

L) Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante garantisce il regolare svolgimento dei tirocini finanziati, impegnandosi ad osservare la normativa comunitaria, statale e regionale regolante le materie della formazione professionale e dei fondi strutturali, espressamente richiamate nel presente avviso pubblico, ed è altresì tenuto a rispettare gli obblighi e le prescrizioni di seguito riportate.

Il soggetto ospitante ammesso a finanziamento è tenuto, pena la decadenza automatica dal beneficio, ad attivare il tirocinio entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

E' altresì tenuto a:

- osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di formazione professionale e dei fondi strutturali, espresse chiaramente nel presente avviso;
- realizzare le attività in conformità al progetto approvato;
- mantenere presso la sede di svolgimento dell'attività il "libretto del tirocinante" relativo a ciascun tirocinante;
- su richiesta dell'amministrazione, esibire la documentazione in originale;

- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- rispettare la normativa in materia di trattamento dei dati personali;
- prevedere per i tirocinanti la copertura assicurativa Inail e la responsabilità civile verso terzi;
- comunicare ai Centri per l'impiego l'avvio dell'attività di tirocinio;
- accettare il controllo dell'amministrazione regionale ed assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche e delle visite ispettive con la presenza del personale interessato e fornire tutte le informazioni richieste dall'amministrazione regionale.

Tutti i soggetti finanziati devono attenersi al Regolamento (CE) n. 1083/2006 e alla determinazione dirigenziale n. 6 del 15/01/2009, pubblicata sul BURP n. 13 del 22/01/2009, in tema di informazione e pubblicità degli interventi finanziati con fondi strutturali.

Tutti i soggetti finanziati, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 28/2006 e del regolamento regionale n. 31/2009, devono rispettare la normativa di contrasto al lavoro non regolare, che prevede come clausola:

«È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione, oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente, allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a) dal soggetto concedente;
- b) dagli uffici regionali;
- c) dal giudice con sentenza;

d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;

e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo, rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare

Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare, ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, sarà avviata la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno

maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati".

I finanziamenti assegnati devono essere utilizzati esclusivamente per far fronte alle spese rivenienti dalla gestione dell'attività affidata.

Ulteriori obblighi del soggetto ospitante saranno precisati nell'atto unilaterale d'obbligo che, tenendo conto delle eventuali disposizioni di recente emanate dalla regione Puglia, sarà sottoscritto con la Provincia di Lecce a seguito dell'ammissione a finanziamento, previa presentazione della sotto elencata documentazione:

- a) atto di nomina del legale rappresentante, ossia credenziali della persona autorizzata alla stipula con procura speciale ;
- b) certificato di vigenza degli organi statutari, qualora modificatosi rispetto a quello esibito tra i documenti di ammissibilità, ovvero autocertificazione, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale si dichiara che non sono intervenute variazioni rispetto alla certificazione di vigenza esibita tra i documenti di ammissibilità;
- c) codice fiscale e/o partita IVA;
- d) estremi del conto corrente ove verrà accreditato il contributo da parte della Provincia di Lecce;
- e) calendario di realizzazione delle attività, con le indicazioni delle date di inizio e della data di termine;
- f) certificazione antimafia in base alla legislazione vigente, ove richiesta.

Il soggetto ospitante dovrà, ai fini della sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo, far pervenire la documentazione richiesta, ad esclusione del documento d), che potrà essere presentato unitamente alla fideiussione, contestualmente alla richiesta dell'anticipo, entro e non oltre 30 giorni dalla definitività della graduatoria pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

M) Modalità di erogazione del finanziamento

Il finanziamento sarà erogato, previo accreditamento delle somme da parte della Regione Puglia e dell'apertura da parte del beneficiario di apposito conto, nelle misure e con le modalità di seguito indicate:

1. acconto del 90%, ad avvio del tirocinio, previa presentazione di polizza fideiussoria a garanzia dell'importo richiesto e dei seguenti documenti:

- a) richiesta di erogazione dell'anticipo, a firma del legale rappresentante del soggetto ospitante, con indicazione degli estremi di conto corrente sul quale accreditare il contributo;
- b) attivazione del registro di presenza, per la certificazione delle ore di effettiva frequenza di ciascun tirocinante, vidimato dall'Ufficio "Monitoraggio, vigilanza e controllo delle attività finanziate";

2. saldo a conclusione del tirocinio, previa presentazione:

- a) della richiesta di erogazione del saldo, a firma del legale rappresentante del soggetto ospitante;
- b) della copia autenticata dal tutor aziendale del registro di presenza, della relazione sul tirocinio svolto, della documentazione relativa ai versamenti della indennità di partecipazione sia a carico della Provincia di Lecce che del soggetto ospitante, la copertura assicurativa Inail e responsabilità civile verso terzi: tale documentazione va verificata ed approvata.

L'erogazione dell'acconto sarà effettuata a seguito di verifica della regolarità contributiva (**Documento Unico Regolarità Contributiva - DURC**) e della conformità della **polizza fideiussoria** sottoscritta a garanzia dell'importo richiesto e rilasciata da:

- banche o istituti di credito iscritti all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia;
- società di assicurazione iscritte all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP;
- società finanziarie iscritte all'elenco speciale, ex art. 107 del Decreto Legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.

Gli intermediari finanziari autorizzati devono risultare iscritti nell'elenco tenuto presso la Banca d'Italia (<http://www.bancaditalia.it/vigilanza/regolamentati/intfin107>).

Si informa che l'elenco degli intermediari finanziari cancellati dal suddetto elenco su disposizione del Ministro dell'Economia e Finanze, per il mancato rispetto delle disposizioni di legge, è reperibile sul sito web della Banca di Italia <http://uif.bancaditalia.it/UICFEWebroot/> utilizzando il seguente percorso:

Antiriciclaggio - Albi e Elenchi - Intermediari Finanziari [scorrere fino a “Consultazione elenco” e cliccare su *Società cancellate con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze*].

La garanzia dovrà contenere espressamente l’impegno della banca/società garante di rimborsare, in caso di escussione da parte della Provincia, il capitale maggiorato degli interessi legali, decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione dell’anticipazione stessa e quella del rimborso.

La polizza fideiussoria dovrà essere redatta secondo lo schema approvato con DD n. 863/11 pubblicata sul BURP n. 83 del 26/05/2011 e la sua validità non sarà condizionata alla restituzione di copia controfirmata da parte del beneficiario.

La validità della polizza fideiussoria avrà comunque efficacia fino allo svincolo da parte della Provincia di Lecce, che sarà effettuato a seguito di avvenuta comunicazione da parte della Regione Puglia dell’esito positivo della verifica, della conseguente approvazione della rendicontazione finale esibita dal soggetto attuatore, dell’accertamento circa l’esatto adempimento delle obbligazioni garantite e dell’insussistenza di eventuali pendenze a carico del debitore.

N) Indicazione del foro competente

Per eventuali controversie in esito al presente avviso si dichiara competente il Foro di Lecce.

O) Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i

Ai sensi della L. 241/90 la struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente avviso è il Servizio Politiche del Lavoro e Formazione Professionale della Provincia di Lecce, Via Umberto I, 13 – 73100 Lecce (Dirigente Dott. Andrea Pasquale Perulli).

P) Tutela della privacy

I dati dei quali la Provincia entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel rispetto della vigente normativa D.lgs 196/03 e s.m.i..

Q) Informazioni sull'avviso

Il presente avviso, unitamente ai suoi allegati, è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.provincia.le.it

Informazioni possono inoltre essere richieste:

- dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dei giorni mercoledì e venerdì, al numero telefonico 0832/683839;
- all'indirizzo e-mail assistentatecnica@provincia.le.it dal primo giorno dopo la pubblicazione del presente avviso e sino al terzo giorno prima della scadenza, specificando il numero dell'avviso e l'azione di riferimento.

**Il Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro
e Formazione Professionale**
(dr. Andrea Perulli)